

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7929 Anno 2021

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: CROLLA COSMO

Data pubblicazione: 19/03/2021

ORDINANZA

sul ricorso 25399-2019 proposto da:

SCARFONE RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO, 15, presso lo studio dell'avvocato ANNA PAOLA TODINI, rappresentato e difeso dall'avvocato RITA PARENTELA;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- *controricorrente* -

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, AGENZIA
DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANZARO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 178/2019 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata l'
01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA;

Nr. 25399/2019 R.G.

RITENUTO CHE :

1. Raffaele Scarafone proponeva ricorso avanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro avverso
l'avviso, notificato in data 31/12/2010, con il quale, applicando
la disciplina di cui all'art 37, comma 3 del DPR 600/73, veniva
accertato un reddito derivante da plusvalenza non dichiarata di
€ 294.040 relativa alla vendita di un terreno edificabile.

2. La CTP accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria
Regionale della Calabria dichiarava inammissibile l'appello per
mancato deposito della ricevuta di spedizione eseguita per
posta raccomandata; la Suprema Corte, in accoglimento del
ricorso proposto dall'Ufficio, annullava con rinvio la sentenza;
riassunto il processo la CTR accoglieva l'appello rilevando che
la normativa antielusiva posta a base dell'avviso di
accertamento era stata correttamente applicata.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto
ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi; l'Ufficio si
è costituito con controricorso

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 32 del DPR nr. 600/1973 in relazione all'art 360 1° comma nr 3 cpc ; si sostiene che la CTR ha omesso di rilevare che l'invito alla consegna della documentazione era stato notificato in data 6.12.2010 e la comparizione per la consegna fissata per il successivo 14.12.2010 senza quindi il rispetto dei termini previsto dalla norma sopra indicata.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art 37 comma 3 del DPR 600/73 in relazione all'art 360 1° comma nr. 3 cpc per non avere la CTR valutato correttamente le operazioni negoziali come pianificazione dei rapporti patrimoniali tra familiari e della successione ereditaria.

1.3 Con il terzo motivo viene censurata la violazione dell'art. 37 comma 3 del DPR 600/73 in relazione all'art 360 1° comma nr 3 cpc per avere la CTR respinto le motivazioni della ricorrente nonostante la mancata dimostrazione della simulazione della donazione e, quindi, della natura fittizia dell'operazione

1.4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza delle ragioni economicamente apprezzabili riscontrate nell'incasso del prezzo di vendita da parte dei donatari.

2 Il primo motivo è in primo luogo inammissibile ai sensi dell'art 369 II comma nr 3 cpc, in quanto difetta di autosufficienza, non avendo il contribuente né prodotto né riportato nel ricorso il contenuto la documentazione relativa

h

all'attività endoprocedimentale, impedendo a questo Collegio ogni verifica e valutazione delle dedotte irregolarità.

2.1 Il motivo è comunque infondato

2.2 La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale <<In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino">> (Cass, S.U. n. 24823 /2015 20036/2018).

2.3 Ed in ogni caso in materia di tributi "armonizzati" nelle ipotesi in cui risulti specificamente sancito il contraddittorio la violazione comporta l'invalidità dell'atto purchè il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa.

2.4 Nella fattispecie in esame trattandosi di tributi non armonizzati l'Ufficio non era tenuto a richiedere la documentazione, ciò nonostante il contraddittorio è stato comunque provocato e la fissazione di un termine per l'esibizione dei documenti inferiore a quindici giorni, non può, di certo, incidere sulla validità dell'accertamento fiscale (cfr. sul punto Cass. nr 1857/2014).

3 Il secondo il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione.

3.1 Essi sono infondati

3.2 L'atto impositivo del reddito da plusvalenza muove dai seguenti accertamenti in fatto: il contribuente aveva ricevuto per donazione un terreno, con atto del 3.8.1999 per il valore di € 5.164; in data 4.11.2005; lo Scarafone aveva donato il bene

alla moglie attribuendogli un valore di € 300.000; un mese dopo , in data 5.12.2005 il terreno è stato venduto per € 300.000 alla società Sorget 2000 e FRA.RO Costruzioni .

3.3 Alla luce di quanto emerso dagli accertamenti l'Ufficio ha operato la ripresa fiscale applicando l'art. 37 comma 3 dPR 600/73 secondo il quale *<<in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona>>* .

3.4 Sul punto questa Corte ha affermato il seguente principio *<< in tema di accertamento rettificativo dei redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d'imposta; ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali>>* (cfr. Cass.. 21794 /2014 26445/2018)

3.5 E' stato inoltre precisato che *<<ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, anche il carattere reale e non simulato di una sequenza negoziale, consistente nella donazione tra genitori e figli di un bene, immediatamente dopo alienato a terzi dai donatari, che ne percepiscano effettivamente il corrispettivo, integra lo scopo elusivo di cui*

alla citata norma ove consenta di superare il regime fiscale di riferimento mediante l'uso improprio, ingiustificato o deviante di legittimi strumenti giuridici>> (cfr. Cass n. 5408/2017)

3.6 Nella fattispecie la CTR, facendo corretta applicazione di tali insegnamenti, ha ritenuto, avuto riguardo alla sequenza negoziale- donazione di terreni edificabili conclusa fra coniugi, seguita a breve dalla vendita dei beni a terzi- che le ragioni addotte dal ricorrente a giustificazione della complessiva operazione appaiono inidonee ad escludere la strumentalità di tale donazione allo scopo di evitare il pagamento delle imposte sulla plusvalenza maturata dal donante.

3.7 Il ricorrente attraverso la proposizione di vizi violazione di legge ed insufficiente motivazione pretende da questa Corte un inammissibile riesame degli elementi di fatto compiutamente ed insindacabilmente apprezzati dal giudice di merito.

4 In conclusione il ricorso va rigettato

5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte;


- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.600 per compensi oltre spese prenotate a debito.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari

a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis
dello stesso articolo 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2020

Il Presidente

Antonio Greco



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, ~~.....~~ **19 MAR 2021**